



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 257/18/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ANZIO PER LA  
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 24 maggio 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 29 marzo 2018 con il quale sono state fissate per il giorno 10 giugno 2018 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 24 giugno 2018 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 205/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 10 giugno 2018”*;

VISTA nota del 18 maggio 2018 (prot. n. 40339) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio ha trasmesso la delibera n. DL/41/2018 CR/COM recante le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Anzio a seguito della segnalazione presentata dal sig. Giovanni Del Giaccio, candidato alla carica di Sindaco del Comune di Anzio, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'Amministrazione comunale in relazione al comunicato presente sul sito istituzionale dell'ente relativo al *“gemellaggio tra Anzio e la città di Caen in Normandia, inerente lo sbarco alleato”* e *“il Museo dello Sbarco che - [...] - vede il suo presidente candidato nelle liste a sostegno di [...] candidato Sindaco dalla maggioranza che guida l'Amministrazione”*.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

In particolare, il Comitato, nel rilevare che, a seguito della contestazione dei fatti oggetto di segnalazione, l'amministrazione comunale di Anzio ha provveduto a modificare il comunicato sul sito istituzionale dell'ente "*rendendolo ulteriormente impersonale*", ha proposto "*l'archiviazione degli atti a seguito dell'adozione di adeguate misure riparatorie*";

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 15 maggio 2018 con la quale il Sindaco del Comune di Anzio ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue: "*l'ufficio preposto ha provveduto a rendere ulteriormente impersonale il comunicato relativo alla segnalazione fatta, sul sito istituzionale del Comune di Anzio*";

PRESA VISIONE di copia della pagina del sito istituzionale del Comune di Anzio in cui risulta pubblicato, nella sezione "*Notizie*", il comunicato stampa "*Proseguono i rapporti internazionali tra le città di Anzio e la città di Caen per un progetto di gemellaggio culturale tra le due città e i Musei dello Sbarco di Anzio e dello Sbarco in Normandia*", allegata alla documentazione istruttoria e ancora accessibile al momento della conclusione dell'istruttoria;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: "*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*" (cfr. art. 1, comma 5);



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che la pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune di Anzio del comunicato *“Proseguono i rapporti internazionali tra le città di Anzio e la città di Caen per un progetto di gemellaggio culturale tra le due città e i Musei dello Sbarco di Anzio e dello Sbarco in Normandia”*, è riconducibile al novero delle attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che la pubblicazione del predetto comunicato sul sito istituzionale del Comune di Anzio ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 in quanto è avvenuta in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali che, con riferimento alle elezioni amministrative del 10 giugno 2018, coincide con il 26 aprile 2018;

RILEVATO che l'attività di comunicazione istituzionale effettuata dal Comune di Anzio attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del comunicato oggetto di segnalazione appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto, pur ricorrendo il requisito dell'impersonalità, non ricorre il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità dell'iniziativa ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, in quanto tali informazioni e notizie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità;

RAVVISATA, pertanto, non rispondenza della pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del comunicato oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000, e ciò anche a seguito della modifica del comunicato medesimo effettuata dall'amministrazione comunale successivamente alla contestazione del fatto oggetto di segnalazione da parte del Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la pubblicazione del comunicato *“Proseguono i rapporti internazionali tra le città di Anzio e la città di Caen per un progetto di gemellaggio culturale tra le due città e i Musei dello Sbarco di Anzio e dello*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*Sbarco in Normandia*”, integra la violazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per il Lazio in ordine alla sussistenza di “*adequate misure riparatorie*” e alla proposta di archiviazione per adeguamento spontaneo;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

### **ORDINA**

al Comune di Anzio di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di un giorno, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sul sito web dell’ente del comunicato stampa “*Proseguono i rapporti internazionali tra le città di Anzio e la città di Caen per un progetto di gemellaggio culturale tra le due città e i Musei dello Sbarco di Anzio e dello Sbarco in Normandia*”. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

La presente delibera è notificata al Comune di Anzio e Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 24 maggio 2018

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecci